CAMERA DEI DEPUTATI N. 1999

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DANESI, FIORI PUBLIO

Presentata il 15 settembre 1980

Modifiche della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, per quanto riguarda l'attività di estetista e la prestazione di servizi estetici alla persona

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nozione comune – del resto espressa con crescente consapevolezza dalla stessa categoria interessata – che l'attività di estetista e, più in generale, l'attività consistente nella prestazione di servizi estetici alla persona sia ormai caratterizzata da elementi di sempre più intensa specializzazione professionale.

Le tecniche usate, le apparecchiature adottate, i prodotti impiegati impongono oggi di considerare tale attività, pur continuando ad inquadrarla nel fecondo e tradizionale alveo dell'artigianato, tenendo conto dei suoi innegabili caratteri di autonomia.

La disciplina oggi vigente comprende, come noto, l'attività di estetista fra quelle regolate dalla legge 14 febbraio 1963, numero 161, successivamente modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142: le attività, cioè di barbiere, parrucchiere ed affini. Tale inserimento, che ha le proprie origini nel fatto che, nei confronti di quelle più tradizionali attività, l'attività di estetista sorge come attività complementare, mantiene indubbiamente ancor oggi un suo significato, in conseguenza soprattutto della constatazione che tali diverse attività continuano ad essere esercitate in forma abbinata nei medesimi negozi, con ciò dimostrando che detto collegamento di reciproca complementarietà viene tuttora considerato valido dagli stessi interessati.

Tuttavia, talune norme specifiche per meglio tutelare l'attività d'estetista sembrano ormai indispensabili, sia per l'ipotesi – prevalente – in cui questa, pur nella salvaguardia della sua specializzazione, sia esercitata in abbinamento con le attività di barbiere e di parrucchiere, sia per i casi, indubbiamente di minore frequenza ma in espansione, in cui l'attività sia esercitata in forma autonoma.

A tali criteri si ispira la presente proposta di legge, che mira a contemperare

le due esigenze di mantenere, da un lato, un collegamento con le attività tradizionali e, dall'altro, di assicurare una tutela dell'attività di estetista qualunque sia la sede in cui venga esercitata. La proposta in particolare si muove secondo le direttrici seguenti:

a) conservazione del collegamento con lo schema, ampiamente collaudato, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, sia riproducendone taluni criteri (e pur provvedendo ad adeguarli alle specifiche esigenze dell'attività d'estetista); sia richiamando l'applicabilità di quelle norme generali, per quanto non sia direttamente regolato nella presente proposta;

b) tutela dell'attività d'estetista quando questa sia esercitata in combinazione con attività di parrucchiere e barbiere: prevedendosi per tali ipotesi sia la possibilità di adottare una forma associativa, sia l'inquadramento in un normale rapporto di lavoro dipendente;

c) rigida disciplina dei requisiti di qualificazione professionale, a tal fine ritoccandosi, su un punto d'interpretazione incerta, anche la disciplina vigente per i barbieri ed i parrucchieri; ma non trascurando la previsione di una normativa transitoria per chi eserciti già l'attività.

Le modalità d'attuazione normativa di tali criteri risultano evidenti da un esame articolo per articolo della proposta.

L'articolo 1, al comma primo, accoglie il principio – già adottato dalla legge del 1963 – che la specifica attuazione della legge debba essere compiuta con regolamento comunale. Solo i comuni, infatti, sono in grado di tenere conto delle specifiche situazioni locali di tali rami di attività. La legge ha pertanto la funzione di assicurare una ragionevole omogeneità di princìpi di fondo; i comuni, viceversa, di tradurre tali princìpi in norme adatte alle diverse comunità. Sia tale comma che quello immediatamente successivo – che ripropone analoga norma della legge del 1963 – riaffermano in particolare, la delimitazione di competenze con la professione medica e pongono le premesse per forme di collaborazione o controllo nei modi che potranno essere precisati dal regolamento comunale. Il terzo comma, infine, compie i necessari collegamenti con la legislazione di base sull'attività di barbiere e parrucchiere (che rimane applicabile quando non sia derogata), nonché con la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulle imprese artigiane.

L'articolo 2 disciplina l'attività d'estetista quando questa, anziché in forma autonoma sia esercitata presso negozi di parrucchiere o barbiere. È prevista sia la possibilità dell'adozione di una forma associativa, fra quelle consentite per le attività artigiane, sia la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Sono inoltre completate talune semplificazioni per la concessione delle licenze, ma salvaguardando le esigenze delle imprese concorrenti. Sono in ogni caso previsti precisi requisiti di professionalità.

Per l'accertamento della qualificazione professionale, l'articolo 3 compie un richiamo alla legge generale 23 dicembre 1970, n. 1142, pur tenendo conto delle modificazioni che nella stessa legge la proposta introduce al successivo articolo 5, relativamente ai periodi obbligatori di attività lavorativa qualificata. Il comma primo, in particolare precisa che tali periodi possono essere compiuti anche presso imprese di barbiere o parrucchiere, purché sotto la guida di persona a sua volta munita dei prescritti requisiti di professionalità.

Il comma secondo ed il comma terzo dell'articolo 3 prevedono poi la possibilità di acquisire con specifici corsi regionali e ferma in ogni caso l'esigenza di un'esperienza professionale sotto guida qualificata, diplomi con validità parziale per meglio rispondere alle variabili esigenze degli interessati: diplomi che abilitino all'esercizio dell'attività esclusivamente in forma di prestazione di lavoro subordinato (ipotesi per la quale è superflua la conoscenza di elementi di gestione d'impresa); ovvero diplomi abilitanti soltanto ad alcune attività

d'estetica, quali ad esempio il trattamento delle mani, dei piedi, del viso, del corpo.

Precisa il comma quarto dell'articolo 3 che i requisiti professionali ed i controlli igienici da parte dell'autorità comunale si estendono, per ovvie esigenze di tutela della clientela, anche ai soggetti, quali enti, istituti, società, che non abbiano i requisiti dell'impresa artigiana.

Il sesto comma dell'articolo 3, infine, precisa i criteri in base ai quali, in via transitoria, coloro che esercitino l'attività da almeno un quinquennio possono ottenere l'attestato di qualificazione. La competenza a giudicare dell'affidabilità professionale dell'aspirante non poteva che essere affidata alle Commissioni provinciali per l'artigianato: le quali potranno ovviamente nominare, a tal fine, specifiche commissioni tecniche per istruire la pratica.

Con l'articolo 4 la proposta di legge mira ad adeguare la disciplina italiana alle tendenze europee, per quanto concerne la liceità di vendita alla clientela, esclusivamente nella sede dell'impresa, di prodotti strettamente inerenti all'attività, da intendersi come strumenti per consentire la prosecuzione a domicilio da parte del cliente dei trattamenti iniziati dall'estetista. È ovviamente esclusa la possibilità di vendita di prodotti farmaceutici o di profumeria.

Con l'articolo 5, infine, la proposta precisa l'esigenza generale di un periodo di esercizio professionale qualificato, sia per le attività di barbiere, parrucchiere ed affini, sia – grazie al richiamo contenuto nel precedente articolo 3, comma primo – per l'attività di estetista.

È infatti chiaro che, nonostante l'importanza insostituibile ormai da attribuirsi ai corsi professionali, questi non possono eliminare l'esigenza che, ai fini di una qualificazione completa, debba essere richiesto anche un periodo di esperienza pratica: con ciò risolvendosi anche talune questioni interpretative sorte nell'applicazione della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Per tutti i motivi sopra esposti si sottopone l'allegata proposta di legge all'attenzione degli onorevoli colleghi e se ne auspica una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività di estetista e la prestazione di servizi estetici alla persona comunque denominati, con il limite delle attività riservate dalla legge alle professioni medico-sanitarie.

Le attività di cui al comma precedente possono essere esercitate, anche mediante l'ausilio di apparecchiature, in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito. Non possono essere esercitate in forma ambulante.

Il regolamento comunale di cui al primo comma regola le attività da esercitarsi sotto controllo medico, precisando altresì i doveri e le responsabilità del medico vigilante.

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano all'attività di estetista ed alla formazione del relativo regolamento, le norme della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, anche ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 2.

Le attività di cui all'articolo 1 possono essere esercitate anche presso le imprese di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, sia mediante le prestazioni di lavoro dipendente, sia con le forme associative previste dall'articolo 3, comma primo, della legge 25 luglio 1956, n. 860.

L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui alla legge 16 febbraio 1963, n. 161, comprende di diritto, anche in deroga all'articolo 2, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, in quanto richiamata dall'articolo 1, comma terzo, del-

la presente legge, l'autorizzazione ad esercitare le attività di cui allo stesso articolo 1, purché queste ultime non assumano carattere prevalente nell'attività dell'impresa e purché siano esercitate da persona che disponga dei requisiti di professionalità di cui al successivo articolo 3.

ART. 3.

L'accertamento della qualificazione professionale degli esercenti le attività di cui all'articolo 1 è compiuto con i criteri e le procedure previste nell'articolo 2, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142. A tali fini, quando sia richiesto un periodo di attività lavorativa qualificata presso altre imprese, questo si intende compiuto anche se prestato presso un'impresa avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 2, purché sotto la guida di persona avente i prescritti requisiti di qualificazione professionale.

In deroga all'articolo 2, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, le regioni istituiscono corsi di qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 esclusivamente in forma di prestazione di lavoro subordinato. In detti corsi le materie d'insegnamento attinenti alla gestione impreditoriale possono essere impartite secondo programmi semplificati. È in ogni caso richiesta una esperienza lavorativa della durata di almeno 1 anno sotto la guida di persona avente i prescritti requisiti di qualificazione professionale.

Le regioni istituiscono altresì corsi di qualificazione professionale parziale per l'esercizio soltanto di una o di alcune delle attività di cui all'articolo 1, quali il trattamento delle mani, dei piedi, del viso, del corpo.

La qualificazione professionale per lo esercizio delle attività di cui all'articolo 1 ed i controlli igienici da parte dell'autorità comunale sono in ogni caso obbligatori, anche quando le prestazioni siano compiute presso imprese che non abbiano i requisiti artigiani.

Mediante domanda da presentarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, chi abbia comunque esercitato le attività di cui all'articolo 1 per almeno un quinquennio può, anche in assenza delle condizioni di cui al comma primo, ottenere un attestato di qualificazione dalla commissione provinciale per l'artigianato, che giudica insindacabilmente sull'affidabilità professionale dell'aspirante.

ART. 4.

Gli esercenti le attività di cui all'articolo 1, incluse le imprese di cui all'articolo 3, comma primo, sono autorizzati alla vendita alla propria clientela, anche senza specifica licenza commerciale, dei prodotti strettamente inerenti alla propria attività, purché ciò avvenga presso la sede ove l'attività si svolge e purché non si tratti di prodotti farmaceutici, e di profumeria.

ART. 5.

La lettera *c*), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituita dalla seguente:

« *c*) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione

professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a tre anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed assunta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. È in ogni caso richiesta un'esperienza lavorativa della durata di almeno 2 anni sotto la guida di persona avente i prescritti requisiti di qualificazione professionale, da accertarsi con le modalità previste nella presente lettera. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato; ».